

Art. 98 e 99 della costituzione del Canton Grigioni

del 18 maggio

VIII. Stato e Chiese

Art. 98 Chiese riconosciute dallo Stato e comuni parrocchiali

¹ La Chiesa evangelica-riformata e la Chiesa cattolica-romana sono corporazioni riconosciute dal diritto pubblico.

² La Chiesa evangelica-riformata di Stato e i loro comuni parrocchiali nonché la Chiesa cattolica di Stato sono corporazioni di diritto pubblico.

³ La legge può conferire lo statuto di diritto pubblico ad altre comunità religiose.

Art. 99 Autonomia

¹ Le Chiese riconosciute dallo Stato e i loro comuni parrocchiali sono autonomi nella loro gestione nei limiti del diritto cantonale.

² Sono legittimate a riscuotere imposte di culto dai loro membri in conformità ai principi vigenti per i comuni.

³ Ai comuni parrocchiali compete il diritto di nominare e licenziare i propri religiosi.

⁴ Il Cantone esercita l'alta vigilanza sull'impiego legale delle risorse finanziarie e sul rispetto dell'ordinamento giuridico.

⁵ A norma di legge esso può riscuotere un'imposta di culto dalle persone giuridiche.